



DOTT. GIORGIO FORNI
NOTAIO

SEDE: CORSO ITALIA, 45

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

AMMINISTRAZ.: VIA FARINI, 2 - 40124 BOLOGNA

TEL 051 23 06 09 - FAX 051 26 33 96 (BO)

E-mail: gforni@notariato.it

TEL 051 82 11 51 (SGP)

Bologna, lì 27 dicembre 2011

Io sottoscritto dottor GIORGIO FORNI, notaio in San Giovanni in Persiceto, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna, dichiaro di aver ricevuto in data odierna rep. n. 65643/31875 l'atto con il quale la sig.a Buccioli Maria Gabriella, nata a Trieste il 13 febbraio 1941, residente in Loiano (BO), località Casoncello di Scascoli, Via Scascoli n. 75, codice fiscale BCC MGB 41B53 L424K, ha costituito una fondazione denominata "FONDAZIONE GIARDINI DEL CASONCELLO" regolata dal seguente statuto:

Statuto della Fondazione GIARDINI DEL CASONCELLO

Art. 1 - Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, la Fondazione denominata "Fondazione Giardini del Casoncello", per brevità in seguito denominata "Fondazione", con sede legale in Loiano (BO), Via Scascoli n. 75.

2. La Fondazione svolge la sua attività nel territorio dell'Emilia Romagna.

3. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopo istituzionale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale attraverso la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, l'istruzione e la formazione, la ricerca scientifica di interesse sociale, in particolare, mediante la conservazione, l'arricchimento e la valorizzazione dei Giardini del Casoncello conferiti a patrimonio dal fondatore Maria Gabriella Buccioli, riconoscendo in essi l'elemento qualificante del fondo di dotazione, di importanza collettiva sotto i profili culturale, turistico, ambientale scientifico e didattico, in quanto mezzo fondamentale per lo studio della adattabilità ambientale di specie di interesse botanico estranee all'ambiente collinare bolognese, alla individuazione delle più idonee tecniche di coltivazione delle stesse e di quelle autoctone secondo i principi della agricoltura naturale, nonché per una educazione all'arte del giardino nel rispetto della biodiversità.

2. La Fondazione tutela e promuove il complesso del Podere Casoncello, che ospita i Giardini del Casoncello, individuando



in essi il laboratorio permanente e museale di riferimento primario delle attività, a testimonianza del dialogo tra uomo e la natura, nello spirito del fondatore. Il luogo deve perciò conservare la sua particolarità di giardino naturale e continuare ad essere condotto escludendo l'uso di prodotti fitosanitari di origine chimica e tecniche agronomiche non idonee alla conservazione ed incentivazione della biodiversità.


3. La Fondazione, inoltre, attraverso i Giardini del Casoncello ha il compito di:

- salvaguardare e incrementare la biodiversità, in particolare modo nel territorio di riferimento;
- curare, valorizzare e far conoscere il patrimonio ambientale e paesaggistico del nostro Appennino;
- tutelare, riprodurre e propagare il patrimonio botanico endemico;
- salvaguardare e riprodurre anche specie rare e in via di estinzione;
- promuovere la conoscenza di tipologie di coltivazione che rispettino la vita naturale nella sua totalità;
- proporre la creazione di un giardino come esercitazione estetica in collaborazione con la natura;
- offrire una possibilità di apprendimento e di osservazione tendente a creare attraverso l'arte del giardino una cultura di rispetto e tutela dell'ambiente, rivolta anche agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, con una apertura verso stages e corsi formativi organizzati autonomamente o in collaborazione con strutture scolastiche universitarie;
- svolgere percorsi didattici e scientifici, anche tendenti alla riscoperta del mondo vegetale attraverso la totalità dei sensi, alla creazione di momenti di serenità mentale e all'arricchimento del gusto estetico;
- curare la promozione e la organizzazione di studi, pubblicazioni e altri materiali divulgativi;
- proporre i Giardini del Casoncello come luogo museale per la fruizione di un vasto patrimonio botanico di specie endemiche ed esotiche;
- creare un polo di interesse che permetta l'allargamento della conoscenza del territorio anche in ambito europeo e internazionale anche tramite scambi e gemellaggi;
- collaborare con associazioni, organizzazioni, enti pubblici e privati e istituzioni che perseguono i medesimi fini.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto in proprietà o in diritto di superficie di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche



trascrivibili nei pubblici uffici, con enti pubblici o privati, che siano ritenute opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui risulti proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

c) partecipare ad associazioni, enti o istituzioni pubbliche o private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

d) partecipare, costituire, ovvero concorrere alla costituzione di società, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, rivolte al perseguimento degli scopi istituzionali;

e) svolgere in via strumentale e non prevalente ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali;

f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo all'eventuale pubblicazione di atti e documenti.

Art. 4 - Fondatore

1. E Fondatore e membro di diritto della Fondazione per meriti distinti e in ragione dell'essenziale conferimento operato nell'atto della costituzione (il podere Casoncello nella sua totalità) la Signora Maria Gabriella Buccioli.

2. Sono Sostenitori, in base ad accettazione deliberata dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e/o giuridiche e gli enti pubblici che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione con una elargizione iniziale non inferiore ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) o, comunque, alla diversa somma che sarà fissata dal Consiglio Direttivo.

3. Spetta di diritto al Fondatore e al relativo coniuge Lucio Filippucci il diritto di abitazione a vita nei locali della Fondazione.

4. I discendenti in linea retta del fratello del Fondatore, subordinatamente alla loro accettazione, faranno parte di diritto del Consiglio Direttivo e potranno accedere nei locali della Fondazione e soggiornare nella relativa foresteria, secondo modalità e tempi massimi consentite in base a specifico regolamento.

Art. 5 - Fondo di dotazione e proventi

1. La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività con i proventi derivanti da:

a) dotazione iniziale;

b) contributi o elargizioni del Fondatore e dei Sostenitori, nonché di altri soggetti;

c) proventi di proprie iniziative;

d) donazioni e lasciti coerenti con i fini statutarî;

e) contributi o elargizioni di enti pubblici e privati,



italiani e stranieri per attività coerenti alle finalità della Fondazione.

Art. 6 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

- a) il Presidente della Fondazione,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Collegio dei Revisori o il Revisore Unico.

Art. 7 - Presidente e Consiglio Direttivo

1. La Fondazione è retta da un Consiglio Direttivo formato da tre a sette membri, duranti in carica tre anni, rieleggibili una o più volte.

2. Presidente della Fondazione fino a rinuncia temporanea o definitiva è di diritto, vita natural durante, il fondatore Maria Gabriella Buccioli. In caso di sua rinuncia temporanea o in caso di sua morte subentrerà nelle funzioni il coniuge Lucio Filippucci.

3. La nomina dei Consiglieri spetta al Fondatore, il quale può anche attribuire diversamente da come indicato nel comma 2 le cariche di Presidente ed eventualmente di Vice Presidente.

4. Venuto meno il Fondatore - e salvo il rispetto di eventuali disposizioni testamentarie dello stesso - entro tre mesi dalla scadenza del Consiglio Direttivo in carica, il Presidente, o chi ne fa veci, procede alla relativa convocazione al fine di determinare il numero dei membri, e per la nomina dei Componenti il Consiglio stesso.

5. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente.


6. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo perché provveda ad effettuare la nomina del membro venuto meno; i membri nominati in sostituzione restano in carica fino alla originaria scadenza dei membri sostituiti.

7. L'esercizio della carica è gratuito, salvo il rimborso di spese sostenute a favore della Fondazione e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 8 - Funzioni del Consiglio Direttivo

1. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e l'esercizio di ogni facoltà ritenuta necessaria, utile ed opportuna per il raggiungimento delle finalità statutarie. Al Consiglio spetta tra l'altro:

- a) nominare uno o più Vice Presidenti;
- b) fissare annualmente le direttive e le linee di attività della Fondazione;
- c) deliberare circa l'ammissione dei Sostenitori;
- d) deliberare sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- e) predisporre e approvare il rendiconto annuale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;



f) nominare i componenti del Collegio dei Revisori o il Revisore Unico;

g) adottare regolamenti interni eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione;

h) deliberare le modifiche dello Statuto, secondo quanto stabilito all'articolo 15.

2. Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte delle sue funzioni, determinando loggetto, i limiti e la durata della delega.

Art. 9 - Funzioni del Presidente

1. Spetta al Presidente:

a) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;

b) sovrintendere al funzionamento della Fondazione e vigilare sull'osservanza degli scopi statutari;

c) rappresentare la Fondazione in giudizio e davanti a terzi;

d) curare l'esecuzione delle delibere consiliari.

2. Il Presidente assume altresì i provvedimenti ordinari e straordinari di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio per garantire il funzionamento della Fondazione e li comunica per la ratifica al Consiglio stesso nella prima riunione successiva.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro membro del Consiglio Direttivo o a terzi, con l'approvazione del Consiglio Direttivo stesso. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta, inviata anche a mezzo telefax o e-mail, con almeno cinque giorni di preavviso, salvo i casi di urgenza in cui saranno sufficienti 24 ore.

4. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, esercitando in tal caso la rappresentanza legale della Fondazione.

Art. 10 - Rendiconto annuale

1. L'esercizio finanziario va dal giorno 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.


2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto annuale, con l'obbligo di destinare l'avanzo di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese nello scopo istituzionale.

Art. 11 - Collegio dei Revisori o Revisore Unico

1. L'Organo di controllo può essere composto da uno o da tre membri effettivi, Revisori dei Conti.

2. I Revisori dei Conti sono nominati dal Consiglio Direttivo, il quale provvede a nominare anche un revisore supplente, ovvero due revisori supplenti nel caso in cui l'Organo sia composto da tre membri; tutti i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazie e Giustizia.

3. I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni o decadenza,



il Revisore cessato viene sostituito dal supplente, il quale dura in carica fino alla scadenza del mandato del Revisore sostituito.

4. Il Consiglio Direttivo può revocare i Revisori solo in presenza di giusta causa.

5. I Revisori provvedono:

- al riscontro della gestione finanziaria;
- al controllo sulla regolare tenuta delle scritture contabili;
- ad esprimere il proprio parere mediante apposita relazione al rendiconto annuale.

6. I Revisori possono essere invitati e assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 12 - Comitato Scientifico

1. Allo scopo di mantenere un collegamento costante con le principali associazioni naturalistiche e ambientalistiche italiane o estere, in primo luogo a quelle storicamente legate al territorio circostante, e di poter contare sul loro contributo in termini di competenza per la determinazione di scelte strategiche nella vita della Fondazione, in particolare di quelle concernenti il Giardino e gli immobili, il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico costituito tra autorevoli esperti in campo scientifico, ambientale e storico che siano espressione delle associazioni stesse.

2. Il Comitato Scientifico, che ha carattere consultivo, viene convocato dal Presidente della Fondazione almeno una volta all'anno e, inoltre, in tutte le occasioni nelle quali il Consiglio Direttivo riterrà opportuno avvalersi del suo contributo.

3. Il Comitato Scientifico elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti.

Art. 13 - Regolamenti

1. Per disciplinare lo svolgimento delle attività della Fondazione, il Consiglio Direttivo potrà definire dei regolamenti e/o dei protocolli interni. Con un apposito regolamento, potranno, tra l'altro, essere delineate le modalità di erogazione di eventuali borse di studio, premi e contributi, nonché i criteri di individuazione e selezione dei beneficiari delle iniziative promosse dalla Fondazione assicurando, comunque, la più ampia pubblicità e trasparenza, avvalendosi, nel caso, del parere del comitato scientifico.

Art. 14 - Albo degli Amici della Fondazione

1. La Fondazione si potrà avvalere per la realizzazione delle finalità che si è data, dell'apporto di tutte quelle persone o enti che, nel condividere lo scopo della Fondazione, vorranno partecipare attivamente alla realizzazione delle iniziative di volta in volta decise dal Consiglio Direttivo e istituirà a tal fine un Albo degli Amici della Fondazione, la cui tenuta sarà definita con un regolamento predisposto e approvato dal Consiglio Direttivo.



2. E facoltà del Consiglio stesso stabilire una quota annuale da versarsi da parte degli Amici della Fondazione.

Art. 15 - Modifiche dello Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto, ferma l'immutabilità delle primarie finalità, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo solo con il voto favorevole dei 4/5 dei componenti in carica, previo parere favorevole del Fondatore (e successivamente al venir meno di questo, del coniuge).

Art. 16 - Divieto di distribuzione di utili

1. La Fondazione non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS, che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 17 - Estinzione e liquidazione

1. In caso di sopravvenuta impossibilità, per qualsiasi ragione, di raggiungere lo scopo istituzionale, l'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti in carica. Il Consiglio Direttivo potrà procedere, altresì, alla nomina di uno o più liquidatori.

Art. 18 - Devoluzione del patrimonio


1. Verificatasi l'estinzione della Fondazione per una delle cause sopra indicate o anche in seguito ad altra causa non espressamente prevista dallo Statuto, il patrimonio che dovesse residuare dopo la liquidazione della Fondazione secondo le norme di legge, sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della L. 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 19 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi vigenti in materia.

A costituire il fondo di dotazione ed il patrimonio della Fondazione la signora BUCCIOLI MARIA GABRIELLA, riservando per sé e per il proprio coniuge FILIPPUCCI LUCIO, il diritto di abitazione vita natural durante sul fabbricato abitativo individuato con il mappale 151 del foglio 6, conferisce alla Fondazione i seguenti beni immobili siti in Comune di Loiano (BO), località Casoncello di Scascoli, Via Scascoli, costituiti da:

- un fabbricato abitativo da terra a tetto e annesso fabbricato accessorio;
- un fabbricato ad uso laboratorio da terra a tetto con annessa cantina;



- un appezzamento di terreno adiacente;
il tutto distinto all'Ufficio del Territorio di Bologna,
Comune di Loiano come segue:

A) nel Catasto Fabbricati, al **foglio 6** con i mappali:

- **151**, p. S1-T-1, Via Scascoli n. 75, cat. A/4, cl. 4,
consistenza vani 8, R.C. Euro 301,61 (classamento e rendita
proposti ex D.M. n. 701/94), tale in forza della denuncia di
variazione n. 144148.1/2011 registrata all'Ufficio del
Territorio di Bologna il 27 ottobre 2011, prot. n. B00343564.
La corte suindicata è altresì distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Loiano al foglio 6 con il mappale 151 - ente urbano
di are 5.00, senza reddito, che identifica anche l'area di
sedime dei fabbricati;

- **257**, p. T, Via Scascoli n. 75, cat. C/3, cl. 1, consistenza
mq. 69, R.C. Euro 124,72.

La corte suindicata è altresì distinta nel Catasto Terreni del
Comune di Nibbiano al foglio 6 con il mappale 257 - ente
urbano di are 8.24, senza reddito, che identifica anche l'area
di sedime del fabbricato;

B) nel Catasto Terreni, al **foglio 6** con i mappali 123, 114,
115, 116, 117, 118, 119,
per una superficie di ha. 1.30.96, R.D. Euro 21,04, R.A. Euro
30.21;

C) nel Catasto Terreni, al **foglio 5** con il mappale 374 della
superficie di are 4.67 R D Euro 0,36 R A Euro 0.14.

Il tutto in confine con rio Casoncello, strada Comunale, Via
Scascoli, beni Nascetti, beni Fantoni e forse altri.

In fede

